

# I sistemi detentivi tra educazione e rieducazione

---

**di Roberta Caldin, Alessandra Cesaro**

---

## **Abstract**

*L'introduzione al dossier nasce con l'intento di riflettere sul trattamento rieducativo nei contesti penitenziari. Partendo dall'articolo 27 della Costituzione italiana sofferma l'attenzione sulla difficoltà di declinare tale previsione normativa e sulla complessità del lavoro educativo in carcere.*

Parole chiave:  
**educazione, carcere, trattamento**

*The introduction to this dossier is written with the aim to think over the re-educational treatment in a penitentiary context. Starting from article 27 of Italian Constitution, it focuses on the difficulty of implementing this legislation and complexity of rehabilitation inside a prison.*

Key words:  
**education, jail, treatment**

## I sistemi detentivi tra educazione e rieducazione

“Credo profondamente e fermamente nella necessità di trattare le persone in carcere come parte della società; sfortunatamente, la società in generale e le autorità del carcere, in particolare, trattano i detenuti come degli intoccabili; ammiro pertanto e lodo i tentativi di reinserire gli individui con comportamenti aberranti nei binari della società, esponendoli in modo gentile e ponderato a un ambiente più civile, alla meditazione, all’istruzione e ad attenzioni di grande valore civico”.  
(Bedi, 2001, p. XIX)

La funzione rieducativa della pena, così come prevista per la prima volta all’art. 27, comma 3, della Costituzione italiana<sup>1</sup>, appare in crisi, anzi sembra quasi venir meno, visto che il pensiero comune è quello che vede nel carcere una struttura con finalità meramente punitiva. L’idea generale è quella che ravvisa nell’istituzione penitenziaria la soluzione per difendere la comunità civile dai “cattivi” tanto da ritenere che ciò che fa la differenza non sia un intervento sul piano educativo ma la quantità di pena espiata dunque i giorni trascorsi all’interno di una cella di tre metri quadrati.

La quantità di tempo passata in carcere diventa per la società civile garanzia di sicurezza.

Ciò che ancor oggi sembra mancare in molti istituti penitenziari è la consapevolezza del significato pedagogico dell’art. 27 della Costituzione, che dovrebbe aiutare gli operatori a interpretare il termine ri-educare non nel senso di eliminare il comportamento irregolare del soggetto ma in quello di rimuovere le cause che lo hanno condotto ad assumere un comportamento deviante, per approdare a una profonda trasformazione della sua visione del mondo, del suo modo di intendere se stesso, gli altri e le cose, del suo mettersi in relazione con queste realtà (Bertolini, Caronia, 1993, p. 72).

Sebbene in questi anni si sia ritornati a un’idea di pena in senso punitivo, sollecitati soprattutto dalla visione delineata negli organi di stampa, è opportuno riflettere nuovamente sulla previsione costituzionale, espressione di un principio fondamentale che trova ampio riscontro sul piano pedagogico, e tornare a considerare la persona umana come fine dell’ordinamento e non

1 L’art. 27 della Costituzione italiana afferma che “la responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

come mezzo per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti (Flora, Tonini, 2002, p. 136).

Sul piano legislativo il principio rieducativo è stato riconosciuto dopo quasi trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, nella prima legge sull'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354), in cui riprendendo le regole minime di trattamento dei detenuti dell'ONU (art. 65-69) e le regole penitenziarie del Consiglio d'Europa (art. 66-71), all'art. 1 comma 6, si afferma che "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi". La legge sostiene con chiarezza l'idea della superiorità del "fare del bene" sul "dare giustizia", tanto che il primo dovrebbe diventare il riferimento forte di ogni intento riformatorio e il tempo trascorso in carcere dovrebbe essere finalizzato a ridurre la sofferenza dello stato detentivo e a sviluppare esperienze risocializzanti (Mosconi, 1998, p. 155); spesso, invece, ci si limita a una "terapia occupazionale" in carcere, senza stimolare la comunità esterna a farsi carico delle tematiche detentive, in primis del senso rieducativo della pena (Turco, 1981, p. 142).

Purtroppo, nonostante siano trascorsi molti anni dalle prime previsioni normative in materia di rieducazione e, nella realtà detentiva, siano state inserite apposite figure professionali (educatori penitenziari), il principio costituzionale non ha ancora trovato il dovuto riconoscimento sia dentro sia fuori dal carcere; per molto tempo il detenuto è stato considerato come un contenitore da riempire, mediante una serie di interventi finalizzati a eliminare le cause della devianza secondo una visione eziologica del reato. Questa credenza ha portato l'operatore ad agire secondo schemi precostituiti di trattamento, attraverso azioni coercitive e manipolatorie che non prendono in considerazione la persona nella sua singolarità ma sono espressione delle convinzioni di chi svolge l'intervento. Inizialmente l'impostazione eziologica applicata alla rieducazione poteva trovare una giustificazione nel fatto che i primi educatori, inseriti negli istituti penitenziari nel 1979, si trovavano senza un'adeguata e specifica preparazione e agivano con finalità di controllo; questa modalità di intervento guardava al reato e non alla persona.

Oggi questo non dovrebbe più accadere: l'operatore pedagogico, infatti, per leggere le problematiche che la persona si trova ad affrontare nei momenti difficili della propria vita dovrebbe utilizzare altre modalità interpretative; in particolare, "in ambito pedagogico e soprattutto in rapporto ad esperienze difficili, è necessario aver presente un requisito imprescindibile, l'umiltà, che rispetto alle storie personali induce a non ripercorrere le false certezze positivistiche e quindi a non usare l'indicativo ("è così"), ma il condizionale ("potrebbe darsi che"); proprio perché le spiegazioni "lineari", deterministiche, devono lasciare il posto alla considerazione attenta alla reale multifattorialità presente e alla pluralità di variabili in gioco, per cui si può tutt'al più parlare di concause, le cui influenze spesso incommensurabili non consentono nessun tipo di sicurezza sul piano della comprensione" (Milan, 1999, p. 16).

Tale concezione rieducativa della pena, però, non ha ancora trovato pieno consenso e applicazione nelle diverse realtà detentive; la rigidità permanente

delle istituzioni, l'esigenza di controllo, il problema del sovraffollamento e il numero esiguo di educatori hanno limitato lo sviluppo di progettualità pedagogiche all'interno delle realtà penitenziarie in cui è ancora molto forte, a vent'anni dall'ingresso della funzione rieducativa nell'esecuzione penale, la finalità retributiva.

Un cambiamento di prospettiva potrà avvenire nel momento in cui ci sarà un investimento nella formazione dell'educatore, principale artefice del trattamento rieducativo, che dovrebbe aiutare il detenuto a costruire o ricostruire la sua capacità di affrontare la realtà, responsabilizzandolo e aiutandolo a divenire protagonista del proprio cambiamento, in una prospettiva di inserimento o re-inserimento nel contesto sociale.

La formazione iniziale e in itinere dell'educatore penitenziario diventa, dunque, un'esigenza fondamentale per sviluppare progettualità educative caratterizzate dai basilari principi dell'*intenzionalità* e della *responsabilità* pedagogica dimensioni necessarie per affrontare le situazioni limite che si trova a gestire, in cui l'intervento rieducativo diventa molto difficoltoso perché si situa "in un momento spostato rispetto all'avvio della normale storia educativa di ogni individuo, [...] richiede un ritmo diverso di intervento (immediatezza, drasticità) e procede dalla dimensione del futuro a quella del passato" (Bertolini, 1993, pp. 74-75).

Sebbene in questi ultimi anni sia aumentata numericamente la presenza degli educatori in carcere, se non ci sarà un investimento nella loro formazione, c'è il rischio che il trattamento rieducativo diventi un "mero strumento di intrattenimento" (Migliori, 2007, p. 231). Educatore penitenziario e trattamento personalizzato sono le due "variabili" sulle quali la pedagogia è chiamata a riflettere per aiutare il soggetto deviante a superare la "disunità esistenziale" (Milan, 1999, p. 9), che riguarda la sfera delle relazioni interpersonali e sociali, ma anche il rapporto con se stessi. L'istituzione totale dunque è sollecitata a recuperare il valore della persona, passando da un trattamento *individualizzato* a uno *personalizzato*, attraverso la realizzazione di programmi educativi modellati sul soggetto, che diventa il centro "inedito" attorno al quale declinare differenti interventi educativi in base alle sue potenzialità, debolezze e ambiguità. Pertanto, la pedagogia della devianza dovrebbe trovare il proprio fondamento nella categoria di persona, che, come afferma Emmanuel Mounier, è una "realtà indefinibile, in quanto soggetto che non può essere mai ridotto ad oggetto, a cosa" (Mounier, 1978, p. 11).

Personalizzazione *versus* individualizzazione: questo è il compito dell'educatore, chiamato a ri-scoprire il soggetto detenuto come persona con una propria dignità e ad "aiutare l'altro a diventare quel singolo che soltanto lui può essere" (Ducci, 1992, p. 27).

In un momento storico, in cui il dibattito culturale sull'esecuzione penitenziaria ripropone il recupero della finalità retributiva della pena, è opportuno ripensare il lavoro educativo nel settore penitenziario, al fine di aiutare la persona, fine orientante di ogni progettualità educativa, a recuperare la piena dimensione umana, personale, sociale e relazionale. Lorena Orazi e Luca Decembrotto fanno emergere con chiarezza il senso del concetto di

funzione rieducativa della detenzione come azione diretta a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo alla positiva formazione personale e alla costruttiva partecipazione sociale. Il dossier offre delle sollecitazioni interessanti, che ci aiutano a cogliere come ogni educazione pedagogicamente fondata debba essere attenta sia “allo sviluppo psicofisico del soggetto che allo sviluppo della sua capacità intenzionale”, facendo vivere al *ristretto* esperienze “pensate e costruite per stimolare in una direzione adattiva e egosintonica la sua attività intenzionale e per condurlo alla consapevolezza della necessità di rivedere le proprie convinzioni e i propri valori» (Bertolini, 1993, p. 73).

### Riferimenti bibliografici

- Bedi K. (2001). *La coscienza di sé. Le carceri trasformate: il crollo della recidiva*. Milano: Giuffrè (1998).
- Bertolini P., Caronia L. (1993). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*. Firenze: La Nuova Italia.
- Ducci E (1992). *Approdi dell'umano. Il dialogare minore*. Roma: Anicia.
- Flora G., Tonini P. (2002). *Diritto penale per operatori sociali*. Milano: Giuffrè.
- Migliori S. (2008). *Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e strategia formative*. ETS.
- Milan G. (1999). *Disagio adolescenziale e strategie educative*. Padova: Cleup.
- Mosconi G. (1998). *Dentro il carcere, oltre la pena*. Padova: Cedam.
- Mounier E. (1978). *Il personalismo*. Roma: A.V.E.
- Turco A. (1981). Esperienze di rieducazione. In Ministero di Grazia e Giustizia, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-2, pp. 135-148.

SE